### LA CAPARRA CONFIRMATORIA ELA RICHIESTA DI TRASFORMAZIO IN CAPARRA PENITENZIALE

#### La Caparra Confirmatoria nell'art. 1385 c.c.

- "Se la parte che ha dato la caparra (Cedof) è inadempiente, l'altra (Reteumbria) può recedere dal contratto, ritenendo la caparra."
- "Ma se inadempiente è invece la parte che ha ricevuto la caparra (cioè Reteumbria), l'altra (Cedof) può recedere dal contratto ed <u>esigere il</u> doppio della caparra.

# Quindi la caparra confirmatoria era nell'interesse Cedof e non viceversa

- Prevedeva per Reteumbria il versamento del doppio della caparra in caso di inadempienza.
- La Cedof, se inadempiente, avrebbe invece pagato solo quanto versato.

## L'introduzione della caparra fu voluta da Cedof e non da Reteumbria

- La Cedof intendeva garantirsi contro l'eventualità di un cambio di indirizzo nella gestione di Reteumbria.
- Questo è il motivo della <u>forte entità della</u> <u>caparra</u>, imposta da Cedof e <u>molto</u> <u>pesante per Reteumbria</u>.
- Cedof voleva essere certa di poter entrare nella gestione di una Tv.
- I preliminari furono predisposti da Conad!

## A quel tempo Cedof era molto interessata a quella partecipazione.

- Le Tv locali nel 1992 erano al centro di un grosso interesse.
- C'era la diffusa convinzione che si trattasse di uno strumento di potere, di guadagno e di forte influenza anche commerciale.
- All'epoca della sottoscrizione dei preliminari (agosto 1992) Cedof <u>non</u> pensava ancora a Umbria Tv.

#### Cedof cambiò obbiettivo a settembre 1992

- In quel periodo iniziò la trattativa Protagon-Umbria Tv.
- Cedof cominciò a guadagnare tempo con Reteumbria, per evitare di perdere capra e cavoli.
- Chiese ed ottenne la proroga dei preliminari.
- Bricca si fece negare ripetutamente da novembre in avanti.

## Cedof non avrebbe potuto controllare 2 Tv sullo stesso bacino.

- Reteumbria poteva imporre a Cedof, ai sensi dell'art. 1385, l'adempimento della partecipazione.
- In caso di diniego da parte di Cedof si sarebbe aperta una vertenza che avrebbe comunque cancellato le possibilità di acquisire Umbria Tv.
- Occorreva dunque "liberarsi a priori" di quella partecipazione.

#### Il 3<sup>^</sup> comma dell'art. 1385 c.c. divenne perciò un impedimento a causa dell'art. 19 Legge Mammì

- "Se la parte che non è inadempiente (Reteumbria) preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione dei contratto (ai sensi dell'art. 1453), il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali".
- E l'art. 1453 così recita: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni (Cedof), l'altro (Reteumbria) può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno."

#### Il 3<sup>^</sup> comma dell'art. 1385 c.c. divenne perciò un impedimento a causa dell'art. 19 Legge Mammì

- "Se la parte che non è inadempiente (Reteumbria) preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1453), il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali".
- E l'art. 1453 così recita: "Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non
  adempie le sue obbligazioni (Cedof), l'altro
  (Reteumbria) può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in
  ogni caso, il risarcimento del danno."

#### La caparra penitenziale risolse così il problema di Cedof

Cedof ottenne insieme:

- La possibilità di fuoriuscire da Reteumbria senza risarcire il danno e rispettare la legge Mammì, in caso di conclusione della trattativa Protagon
- Il diritto a riavere il doppio della caparra, come prima, nel caso opposto.

#### Art. 1386 c.c.: la caparra penitenziale....

- "...ha la sola funzione di corrispettivo del recesso."
- In questo caso:

   Il recedente che ha
   deto la caparra
   (Cedof) perde la
   caparra data.

- il recedente che ha ricevuto la caparra (Reteumbria) deve restituire il doppio della somma che ha ricevuto.
- PRINCIPALE CEDOF.

  DUNQUE, NON ERA IL

  RISARCIMENTO DEL

  DANNO, CONTRO CUI ERA

  COMUNQUE GARANTITA.

### Reteumbria non auspicava quella decisione come è stato affermato.

- Avevamo interesse a costituire un capitale più alto possibile, per rientrare nei 300 milioni.
- Il garante guardava i bilanci con la lente di ingrandimento, a causa delle polemiche su Reteumbria.
- Temevamo per le conseguenze fiscali della sopravvenienza attiva.

- Avremmo potuto infatti registrare delle perdite secche.
- DAL PUNTO DI VISTA FINANZIARIO LA PARTECIPAZIONE E IL PAGAMENTO **DELLA CAPARRA** <u>ERA LA STESSA</u> COSA. MA LA SECONDA SOLUZIONE CREÒ MOLTI PROBLEMI.

### Perché il pagamento della caparra fu accettato da Reteumbria

- Si metteva la parola fine ad una vicenda che si era trascinata fin troppo a lungo e divenuta nel tempo decisamente sgradevole.
- Comunque, quella sopravvenienza attiva era pur sempre utilissima alle necessità aziendali.
- Si era anche creata una certa diffidenza sulla affidabilità dell'interlocutore Cedof, specie perché non riuscivamo allora a comprendere i motivi di quelle ambiguità.

#### Il pagamento della caparra non è stata la soluzione migliore per Reteumbria

- La partecipazione di Conad ci avrebbe favorito nell'allargamento della compagine sociale.
- Sarebbe stato più facile convincere nuovi soci, sia da un punto di vista strettamente numerico, che dell'entità finanziaria.
- La fuoriuscita di Conad creò altri problemi oltre a quello fiscale, perché ne dovemmo spiegare le motivazioni (a noi sconosciute), ai diversi successivi interiocutori.

#### Il pagamento della caparra <u>non è stato quindi un</u> <u>regalo Cedof</u>

- Si è trattato di una decisione programmata e attentamente studiata a livello legale, nell'interesse Cedof, in vista dell'altra partecipazione.
- Anche nel caso della caparra, quindi, mai imposizione è stata fatta da Reteumbria a Cedof, perché tutte le condizioni sono sempre state a quest'ultima favorevoli.